



COMUNE DI OYACE

COMMUNE DE OYACE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 (Finalità)

1. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alla scuola per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n. 23/1997, nonché da eventuali disposizioni ministeriali successive.
3. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale di giustificare l'istituzione dello stesso.
4. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Articolo 2 (Aventi diritto)

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria di Oyace.
2. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Oyace iscritti alle scuole dell'infanzia e primaria di Oyace.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta, qualora non sia possibile assicurare più turni dello scuolabus, una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Oyace, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori.
4. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Oyace, purché vi siano disponibilità di posti sullo scuolabus.

Articolo 3 (Modalità di iscrizione al servizio)

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio inviando a tutti gli utenti apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio.
2. La domanda deve essere presentata in forma scritta entro il 31 agosto di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dall'Ufficio di Segreteria, reperibile presso il Comune.
3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni ivi contenute.
4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare le eventuali persone delegate. Tale disposizione non si applica ai genitori che hanno dato il loro nulla osta, autorizzando il proprio figlio o la propria figlia a scendere da solo dallo scuolabus per tornare a casa in quanto impossibilitati ad andarlo a prendere, esonerando il personale addetto al servizio di trasporto dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 convertito in Legge n. 172 del 4.12.2017.
6. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

Articolo 4 (Organizzazione del servizio)



COMUNE DI OYACE

COMMUNE DE OYACE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997, sarà di norma svolto da dipendenti del Comune.
2. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente dall'Ufficio di Segreteria del Comune sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
4. Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano con partenza dal parcheggio adiacente la scuola alle ore 16:30. Per i giorni in cui non saranno tenute le lezioni in orario pomeridiano, il servizio di rientro dalla scuola è anticipato alle ore 14:00. Eventuali modifiche all'orario scolastico determineranno una modificazione del servizio tale da garantire lo stesso.
5. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
 - a) che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - b) che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - c) che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì, per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario, essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
 - d) che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
 - e) che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
 - f) che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
 - g) che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso l'Ufficio comunale. Tale disposizione non si applica ai genitori che hanno dato il loro nulla osta, autorizzando il proprio figlio o la propria figlia a scendere da solo dallo scuolabus per tornare a casa in quanto impossibilitati ad andarlo a prendere, esonerando il personale addetto al servizio di trasporto dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 convertito in Legge n. 172 del 4.12.2017.
6. La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.
7. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - b) distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m. 500;
 - c) maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 - d) minimo intralcio al traffico stradale.
8. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico, fatte salve modifiche richieste dai genitori all'Ufficio Segreteria del Comune o stabilite dall'Amministrazione per casi di necessità, che saranno in vigore una volta stabilita formalmente dall'Amministrazione la data di decorrenza. Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati dai genitori con una richiesta da formulare anche per le vie brevi almeno 24 ore prima all'Ufficio di Segreteria, saranno possibili variazioni delle fermate dei singoli alunni, fermo restando che non sono possibili modifiche del percorso.
9. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.
10. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente dal Comune.



COMUNE DI OYACE

COMMUNE DE OYACE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



Articolo 5 -

(Uscite anticipate e scioperi)

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Articolo 6

(Uscite didattiche)

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentivo per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione scolastica di appartenenza.
2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:
 - a) programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 - b) nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 - c) dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:
 - a) non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
 - b) vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
 - c) gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
 - d) i costi siano compatibili con le disponibilità di bilancio.
3. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Articolo 7

(Organizzazione progetti scolastici facoltativi)

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentito per il trasporto degli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.
2. L'Istituzione scolastica dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'inizio dell'attività.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità dello scuolabus, degli orari degli autisti ed effettuate le opportune valutazioni dei costi in rapporto al bilancio.
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Articolo 8

(Altri usi)

1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n. 23/1997, nonché da eventuali disposizioni ministeriali successive.

Articolo 9

(Norme comportamentali)

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - a) stare seduti al posto;
 - b) avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - c) non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - d) non disturbare l'autista durante la guida;



COMUNE DI OYACE

COMMUNE DE OYACE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



- e) mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Segreteria e all'Istituzione scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. L'autista informa l'Amministrazione comunale sul comportamento degli alunni durante il trasporto. In caso di condotta indisciplinata, imprudente o irrispettosa, idonea ad offendere o a provocare danni a persone e cose, sarà avvertita la famiglia. In relazione alla gravità o alla ripetitività dei comportamenti, l'Amministrazione comunale eroga le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale da parte del personale addetto al servizio, nell'immediatezza del fatto;
 - b) richiamo formale effettuato con lettera inviata dall'Amministrazione Comunale ai genitori dell'alunno;
 - c) sospensione temporanea dell'erogazione del servizio per un periodo compreso da uno a cinque giorni, notificato ai genitori dell'alunnoI richiami di cui alle lettere b) e c) verranno inviati, per conoscenza, anche al Dirigente dell'Istituzione scolastica.
4. In caso di eventi dannosi l'Amministrazione comunale assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento. Al fine di non interrompere il servizio, i costi necessari per ripristinare la funzionalità ed il decoro delle parti danneggiate possono essere anticipati, successivamente alla quantificazione effettuata dall'Ufficio tecnico, salva rivalsa.

Articolo 10 (Tariffe)

1. Il servizio di trasporto è gratuito. E' lasciata alla Giunta Comunale la facoltà di valutare annualmente la concorrenza della famiglie dei bambini alla copertura delle spese sostenute dal Comune, qualora le disponibilità di bilancio venissero valutate insufficienti.
2. Nel caso in cui le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrano alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, l'entità di tariffe periodiche deve essere determinata annualmente, indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate, con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio di Ragioneria ha il compito di segnalare al Segretario comunale eventuali soggetti non in regola con i pagamenti. L'utente non in regola dovrà essere invitato in forma scritta dall'Ufficio di Ragioneria a regolarizzare la posizione, informando l'utente del termine massimo entro il quale regolarizzare la posizione, termine che non potrà essere inferiore ai 30 giorni. Decorso il termine per la regolarizzazione del servizio per i soggetti morosi sarà prevista la sospensione del servizio che perdurà fino al pagamento del debito con l'Amministrazione comunale.

Articolo 11 (Rinuncia)

1. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio comunale di Segreteria.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e avrà valore per tutta la durata dell'anno scolastico.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative e ai regolamenti vigenti, nonché il Regolamento dell'Istituzione scolastica e il Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto tra scuola e famiglia.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 è derogato il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 2, stabilendo che il termine ultimo per l'iscrizione al servizio è fissato al 31 ottobre 2020.